

N. 3338/08 R.G.N.R.

N. 1845/09 R.G.

N. _____ R. Esec.

N. _____ Camp. Penale

TRIBUNALE DI FROSINONE
 REGISTRO
 27 OTT 2011
 Prot. N. _____

Visto
PG

N. 1431/11 Reg. Sent.

Data del deposito

17/11/11 dott. A. Cataldi Tassoni

Data irrevocabilità

Redatta Scheda il

REPUBBLICA ITALIANA PERVENUTO IL



PROCURA GENERALE CORTE APPELLI ROMA
 26 NOV 2011
 Il Funzionario _____
 VISTO: # Scritta _____

TRIBUNALE DI FROSINONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Frosinone, Sezione penale, così composto:

dott. Luigi Nocella presidente

dott. Pierluigi Cianfrocca giudice

dott. Andrea Cataldi Tassoni giudice est.

alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011, con l'intervento del Pubblico Ministero
dott.ssa Barbara Trotta ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Alessandrini Pietro, nato a Roma il 29/7/1959, residente in Supino via S. Anna n° 50
libero, presente

AA

A seguito di decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in data 21/10/2009, si procedeva nei confronti di Alessandrini Pietro in epigrafe generalizzato, chiamandolo a rispondere del reato sopra rubricato.

All'udienza del 18/3/2010, dopo il compimento degli atti introduttivi al giudizio e, quindi, l'espletamento delle attività indicate negli artt. 484 e seguenti c.p.p., veniva dichiarata l'apertura del dibattimento; quindi, udite le richieste formulate dalle parti a norma dell'art. 493 c.p.p. veniva adottato dal Tribunale, ex art. 495 stesso codice, il provvedimento in ordine all'ammissione delle prove;

all'udienza del 24/6/2010 venivano escussi i testi del PM Nichilò Arcangelo, Di Sora Mario, persona offesa, Mar. Celletta Rodolfo in servizio alla stazione Carabinieri di Supino;

all'udienza del 3/2/2011 si procedeva all'esame del teste di Parte Civile Di Meo Giovanni; quindi si procedeva all'esame dell'imputato Alessandrini Pietro e con l'accordo delle parti veniva acquisito il verbale di interrogatorio reso da Alessandrini Pietro nella fase delle indagini preliminari;

all'udienza del 14/7/2011 dichiarata l'utilizzabilità degli atti di cui, ex art. 511 c.p.p., può essere data lettura, il PM e la Parte Civile rassegnavano le loro conclusioni; all'udienza del 19/10/2011 la difesa dell'imputato rassegnava le proprie conclusioni.

Sotto il profilo storico ed oggettivo, giova precisare le seguenti circostanze di fatto, da reputarsi, all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale, pacificamente acquisite al patrimonio conoscitivo processuale.

Il procedimento all'esame del Tribunale origina a seguito dei numerosi rapporti cartolari e dalle frequenti comunicazioni anche verbali, intercorse tra la Direzione dell'Osservatorio astronomico di Campo Catino, Ente di monitoraggio sull'inquinamento luminoso e il Comune di Supino, in persona del responsabile dell'Ufficio Tecnico, in relazione alla applicazione della legge Regionale n° 23 del 13/4/2000 e del regolamento di attuazione n° 8 del 18/4/2005, che introducono norme in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso e impongono a tutti i Comuni, gestori degli impianti di illuminazione esterna, su tutto il territorio regionale e

a prescindere dal fatto che il territorio comunale ricada o meno nelle fasce di protezione degli osservatori astronomici, l'osservanza di determinati criteri tecnici.

Detti criteri tecnici riguardano le caratteristiche delle emissioni luminose degli impianti e i parametri tecnici da rispettare su tutto il territorio regionale, anche nei territori comunali esterni alla fascia di protezione.

Risulta evidente, infatti, dalla lettura del testo normativo della L.R. 23/2000 ed in particolare della norma di cui all'art. 12.1 delle disposizioni transitorie che sussiste da subito l'obbligo del rispetto di determinati limiti di emissione luminosa anche al di fuori delle zone di protezione degli osservatori astronomici.

Il Comune di Supino nell'anno 2005 risultava avere il proprio territorio al di fuori della fascia di protezione assegnata all'Osservatorio Astronomico di Campo Catino, che aveva una estensione di raggio di 25 chilometri, tanto da non raggiungere il territorio di Supino, mentre solamente dall'anno 2008 il raggio di estensione della fascia di protezione veniva aumentato fino a 30 chilometri, così ricomprendendo al suo interno anche il territorio di Supino.

Dall'anno 2000, a pochi mesi dalla entrata in vigore della L.R. 23 iniziavano le relazioni epistolari tra la Direzione dell'Osservatorio astronomico di Campo Catino e il Comune di Supino, in persona del responsabile dell'Ufficio Tecnico, sotto forma di inviti, diffide e note scritte, in quanto l'ufficio tecnico comunale aveva predisposto e installato impianti di illuminazione esterna, a ridosso di monumenti, di strade, di piazze e di impianti sportivi, in contrasto con la normativa vigente in tema di contenimento delle emissioni luminose.

Addirittura la stessa Direzione dell'Osservatorio Astronomico aveva effettuato a proprie spese l'acquisto di duecento nuovi vetri da installare sui lampioni della pubblica illuminazione di Supino, in sostituzione di quelli in precedenza montati e del tutto non conformi alle norme sul contenimento dell'inquinamento luminoso, e aveva provveduto a consegnarli all'ufficio tecnico comunale, che tuttavia era rimasto del tutto inerte e mai aveva provveduto alla sostituzione.

Per tali ragioni la Direzione dell'Osservatorio Astronomico, dopo la scadenza de termine di sei mesi, di adeguamento degli impianti di illuminazione realizzati da comune di Supino, inviava in data 29 novembre 2005 al Comune di Supino, ufficio tecnico comunale, nella persona del Dirigente geometra Pietro Alessandrini, un atto di diffida e messa in mora che veniva ricevuto in data 30/11/2005.

In tale documento si invitava il pubblico ufficiale ricevente a disporre l'immediato adeguamento degli impianti di illuminazione ubicati nell'ambito del territorio comunale ed in particolare siti in Piazza Schietroma, in direzione della facciata della Chiesa S. Pio X e in direzione del monumento agli aviatori, tutti realizzati in contrasto con la normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione delle emissioni luminose.

A seguito della ricezione di tale diffida da parte del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, l'Alessandrini non provvedeva in alcun modo a rispondere entro trenta giorni in forma scritta al soggetto richiedente per spiegare le ragioni del ritardo, né tantomeno provvedeva a compiere i richiesti lavori di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione e tale inerzia si protraeva, malgrado ulteriori sollecitazioni scritte da parte della Direzione dell'Osservatorio Astronomico in data 22/5/2006 e in data 16/8/2006, fino al 17/8/2006, allorquando con nota scritta prot. N° 4673 il Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale rispondeva alla Direzione dell'Osservatorio Astronomico, argomentando le ragioni del ritardo nel compimento dei lavori di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione installati sul territorio di Supino.

In occasione di tale risposta l'Alessandrini incaricava per le vie brevi, in modo del tutto informale e senza stanziamento di fondi, la ditta di Nichilò Arcangelo per attivarsi al fine di adeguare gli impianti di pubblica illuminazione installati in territorio di Supino e contestati dalla Direzione dell'Osservatorio Astronomico come fuorilegge.

La stessa stazione Carabinieri di Supino nella persona del Maresciallo Celletta Rodolfo veniva resa edotta nell'anno 2006, dalla Direzione dell'Osservatorio Astronomico, del perdurante problema della inerzia della amministrazione comunale di Supino a predisporre le necessarie e opportune modificazioni agli impianti di pubblica

illuminazione, tuttavia malgrado l'interessamento dei Carabinieri l'amministrazione comunale restava del tutto inerte e non provvedeva ad effettuare i lavori di modifica degli impianti.

Solamente a seguito di una successiva e formale diffida inviata il 12/5/2008 dalla Direzione dell'Osservatorio Astronomico, l'Ufficio tecnico comunale demandava alla ditta Nichilò l'effettuazione di parte dei lavori di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione, che venivano effettivamente realizzati (cfr Di Sora Mario ud. 24/6/2010 pagg 16-26).

Per ciò che concerne la deposizione resa dalla Parte Civile Di Sora Mario, deve sottolinearsi come la parola della persona offesa possa assurgere alla dignità di prova, ove superi positivamente il vaglio relativo alla sua attendibilità.

Infatti, pur non applicandosi alle dichiarazioni rese dalla persona offesa le regole di giudizio dettate dall'art. 192 c.p.p. per la sola chiamata di correo, che postulano la presenza di riscontri esterni, deve comunque sottoporsi la voce della vittima del reato ad una rigorosa indagine di credibilità.

Ciò, evidentemente, in ragione dell'indubbio interesse, del quale spesso la persona offesa è portatrice e che obbliga il giudicante alla massima cautela, al severo controllo della attendibilità e, possibilmente, alla ricerca di elementi di suffragio.

In materia, si veda Cass. Pen. Sez. 5, n.º 6910 del 27.4.1999, a mente della quale: "In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa, sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità."

Si richiedono, dunque, una coerenza espositiva, una complessiva logica portante ed una saldezza ricostruttiva, che risultano, in verità, pienamente riscontrabili, nella versione dei fatti offerta dal Di Sora Mario medesimo.

Il teste Nichilò Arcangelo ha dichiarato di essere il titolare di una ditta di impiantistica elettrica di Supino e di aver avuto un impegno contrattuale con il comune di Supino fino all'anno 2009 per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione; nell'ambito di tale impegno negoziale veniva incaricato senza particolari formalità dal geometra Alessandrini nel mese di ottobre 2008 per la sostituzione di fari della pubblica illuminazione e per la modifica dei vetri di protezione delle lampade che si trovavano in deposito presso dei locali magazzino del comune di Supino; il teste ha affermato di non ricordare di aver ricevuto, nell'anno 2006, dall'ufficio tecnico comunale, alcun incarico scritto per i medesimi lavori, ma di aver avuto solo dei contatti verbali che non ebbero alcun seguito in quanto non erano stati stanziati dal comune soldi per l'effettuazione dei lavori e quindi non era mai seguito un impegno di spesa da parte dell'amministrazione comunale (cfr Nichilò Arcangelo ud. 24/6/2010 pagg. 3-15).

Il teste Celletta Rodolfo ha dichiarato di essere stato sollecitato alla fine dell'anno 2005 dal Di Sora Mario, Direttore dell'Osservatorio Astronomico, affinché si interessasse, nella veste di comandante della stazione Carabinieri, presso l'ufficio tecnico comunale della esecuzione di lavori di adeguamento di alcuni impianti di pubblica illuminazione ritenuti irregolari, e per l'impiego del materiale che lo stesso Osservatorio Astronomico aveva fornito al Comune e che non risultava utilizzato (cfr Celletta Rodolfo ud. 24/6/2010 pagg 26-28).

Il teste Di Meo Giovanni, ingegnere in servizio presso l'ARPA Lazio ha riferito circa i controlli e gli accertamenti effettuati nel territorio del comune di Supino in relazione alla installazione di impianti di pubblica illuminazione che determinavano un inquinamento luminoso e la violazione dei parametri tecnici stabiliti dalla L.R. 23/00 che, dalla sua entrata in vigore nell'anno 2000, ai sensi dell'art. 12 comma 1, dovevano essere rispettati sull'intero territorio regionale e quindi anche all'esterno della fascia di

protezione assegnata all'Osservatorio Astronomico di Campo Catino; ha riferito che il regolamento di esecuzione veniva pubblicato il 30/4/2005 e entrava in vigore il 1/5/2005 e prevedeva che i comuni dovevano adeguare gli impianti di pubblica illuminazione entro sei mesi; tuttavia gli accertamenti venivano sollecitati dal Direttore dell'Osservatorio Astronomico solamente nell'anno 2008 a seguito della missiva ricevuta il 12/5/2008; a seguito dei controlli emergeva che il comune di Supino risultava inottemperante nel senso che gli impianti di pubblica illuminazione attivati non erano conformi alla normativa sul contenimento delle emissioni luminose, cosicché la stessa ARPA diffidava l'ufficio tecnico comunale di Supino ad ottemperare entro un termine perentorio (cfr Di Meo Giovanni ud. 3/2/2011 pagg 3-12).

L'imputato Alessandrini Pietro nel corso dell'esame al quale si è sottoposto si è difeso affermando che il ruolo di responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Supino non gli consentiva di avere autonomia decisionale e autonomia di spesa; in secondo luogo rappresentava che il comune di Supino alla data di ricezione della diffida inviata dalla Direzione dell'Osservatorio Astronomico in data 30/11/2005, aveva il proprio territorio al di fuori della fascia di protezione di 25 chilometri di raggio assegnata a quella data all'Osservatorio Astronomico di Campo Catino, mentre solo dall'anno 2008 veniva ampliata la fascia di protezione a 30 chilometri di raggio, così ricomprendendo all'interno anche il territorio del comune di Supino; in terzo luogo nell'ambito del rapporto epistolare e di comunicazioni telefoniche e verbali, intercorse con il Direttore dell'Osservatorio Astronomico, si attivava per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione fin dal mese di agosto dell'anno 2006 e poi ancora nell'anno 2008; da ultimo alla diffida ricevuta il 12/5/2008 rispondeva con nota del 19/5/2008 (cfr Alessandrini Pietro ud. 3/2/2011 e verbale di interrogatorio reso alla pg in data 20/10/2010 acquisito agli atti).

Pare al collegio che, attenendosi ad un canone ermeneutico e valutativo di ferrea impronta logico-deduttiva, non possa che pervenirsi alla conclusione della sussistenza dell'ipotizzata fattispecie delittuosa in relazione alla contestazione del delitto di cui all'art. 328 2° comma cp.

In relazione alla condotta contestata all'Alessandrini, emerge che l'imputato era, all data del 29/11/2005, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Supino, ente territoriale destinatario dell'obbligo principale di compiere l'atto richiesto e quindi tenuto al rispetto dei parametri tecnici relativi alle emissioni luminose, imposti dalla Legge Regionale 23/00, anche se a quella data il territorio era al di fuori della fascia di protezione assegnata all'Osservatorio Astronomico di Campo Catino, in quanto si tratta di norme applicabili su tutto il territorio regionale, anche al di fuori delle zone di protezione degli osservatori astronomici.

D'altro canto la Direzione dell'Osservatorio Astronomico di Campo Catino risulta un soggetto privato pienamente legittimato alla richiesta di osservanza delle norme della Legge Regionale 23/00, in quanto è una istituzione scientifica destinata, tra l'altro, allo studio dell'inquinamento luminoso e allo studio delle metodologie che consentono di limitarlo. Inoltre ai sensi dell'art. 8 Reg. att. 8/05 gli osservatori astronomici possono indicare ai comuni gli impianti da modificare prioritariamente e possono fornire agli enti pubblici e agli enti e ai soggetti privati un servizio di consulenza gratuita.

Per tali ragioni l'imputato, quale responsabile dell'ufficio tecnico comunale e quindi pubblico ufficiale responsabile di una struttura pubblica capace di compere attività gestionale, aveva una posizione di garanzia in ordine all'obbligo di compiere l'atto richiesto o comunque, in caso di mancato adempimento, di rispondere per iscritto per giustificare le cause del ritardo.

A tal proposito si evidenzia che la risposta prevista dall'art. 328 comma 2 cp con cui la P.A. è tenuta ad esporre al richiedente le ragioni del ritardo nel compimento dell'atto, deve rivestire la forma scritta, in base ai principi generali dell'ordinamento che richiedono la forma scritta per gli atti destinati ad essere controllati da una autorità diversa e normalmente sovraordinata ovvero come nel caso in cui la verifica dell'esistenza dell'atto e del suo contenuto sia rimesso non all'autorità amministrativa, ma all'autorità giudiziaria; ciò è conforme allo spirito della riforma di cui alla L.86/90 con cui il legislatore ha inteso offrire ai cittadini una maggiore tutela nei confronti

dell'operato della P.A. e risponde all'esigenza di evitare incertezza in ordine all'accertamento del reato stesso (cfr Cass. Sez. VI 15/12/1997 n° 11484).

Inoltre l' Osservatorio Astronomico di Campo Catino vantava un interesse legittimo ad ottenere l'esecuzione delle attività richieste con la diffida inoltrata in data 29/11/2005 e pervenuta in data 30/11/2005, ovvero ad ottenere una risposta scritta per conoscere le ragioni del ritardo.

A tal proposito si evidenzia che in tema di omissione di atti d'ufficio, dalla lettera del secondo comma dell'art. 328 cp si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente ad incidere (cfr Cass. Sez. VI 29/11/1998 n° 10219).

Nondimeno la norma di cui all'art. 328 secondo comma cp prevede che la richiesta del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, deve riflettere un interesse personale e diretto alla emanazione di un atto o di un provvedimento identificabile in una posizione giuridica soggettiva di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con esclusione di qualsiasi situazione che attenga ad interessi di mero fatto (cfr Cass. Sez. VI 13/11/2003 n° 43492).

Risulta accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale nella persona dell'imputato, pur avendo ricevuto una formale messa in mora, avendo ricevuto la diffida ad adempiere l'atto dovuto richiesto, in data 30/11/2005, non solo non si attivava per compiere l'atto di esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di emissioni luminose, ma non rispondeva al soggetto richiedente nella persona del Direttore dell'Osservatorio Astronomico, entro trenta giorni, per esporre le ragioni giustificatrici del ritardo.

Per la consumazione del reato contestato, infatti, è necessaria la messa in mora del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio e l'ulteriore decorso di trenta giorni.

Sussiste in capo all'imputato anche l'elemento soggettivo del dolo generico richiesto per l'integrazione del reato, atteso che appare chiaramente esistente in capo allo stesso la coscienza e volontà non solo di rimanere inerte nel compiere l'atto dovuto, ma anche di omettere di rispondere per iscritto al richiedente spiegando le ragioni del ritardo. D'altro canto dalla istruttoria dibattimentale non è emerso alcun elemento in grado di far ritenere che l'omissione sia dovuta a mera negligenza, dimenticanza o errore.

Ritiene il collegio che le argomentazioni difensive fornite dall'imputato e dallo stesso teste Nichilò, addotte anche dalla difesa, non hanno fornito alcuna prova a discarico, circa la condotta tenuta dall'imputato, sia prima dell'invio della diffida del 29/11/2005, sia dopo la ricezione della diffida stessa in data 30/11/2005, relativa ad una eventuale condotta di chiaro e univoco adempimento dell'obbligo di effettuare i lavori di adeguamento sugli impianti di pubblica illuminazione ovvero ad una eventuale condotta di chiarimento con risposta scritta entro trenta giorni, per fornire una qualsiasi giustificazione nell'espone le ragioni del ritardo.

Di conseguenza gli elementi probatori difensivi raccolti appaiono del tutto idonei a smentire il quadro probatorio cristallizzato a carico dell'imputato, in base al quale risulta accertato che lo stesso non solo ha ommesso di compiere l'atto del suo ufficio, ma non ha risposto entro trenta giorni, dal 30/11/2005, per esporre le ragioni giustificative del ritardo.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, nessun serio dubbio può residuare, circa la penale responsabilità dell'imputato, relativamente al delitto contestato in rubrica.

S'impone pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 328 2° comma cp.

Quanto alla pena da irrogare al prevenuto, valutati i criteri di commisurazione di cui all'art. 133 c.p., ritenuto di poter irrogare la sola pena pecuniaria in ragione della non

particolare gravità della condotta, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in ragione delle complessive modalità della condotta e proprio per adeguare l'entità della pena alla concreta caratura criminale della vicenda, si reputa conforme a giustizia condannare lo stesso alla pena di euro duecento di multa (pena base euro 300,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis cp alla pena finale suindicata).

La condanna al pagamento delle spese processuali segue per legge.

Ai sensi degli artt. 28 e 31 cp, alla luce dell'accertamento di un delitto di cui all'art. 328 2° comma cp, commesso con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, deve dichiararsi l'imputato interdetto da pubblici uffici per la durata di anni uno.

Non ricorrendo ragioni ostative soggettive e oggettive e ritenendo il Tribunale che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere reati, lo si può ammettere ai benefici della sospensione condizionale delle pene e della non menzione.

Sarà pronunciata, altresì, condanna al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita, potendone determinare la liquidazione limitatamente ai danni morali, ritenuti gli unici sussistenti in conseguenza della condotta tenuta dall'imputato, che si quantificano in euro settecentocinquanta.

Infatti, benché l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato costituisca certamente titolo idoneo alla emanazione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno, costituendo ogni reato un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio alla persona offesa, tuttavia non sono emersi, dall'incarto processuale, convincenti elementi ai quali poter rapportare la sussistenza e la quantificazione di danni di natura patrimoniale.

L'invocato risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per l'acquisto dei vetri da installare sugli impianti di pubblica illuminazione comunale, in realtà non può essere accolto, atteso che dalla istruttoria è emerso che successivamente all'epoca di consumazione dei fatti contestati in rubrica ed in particolare nell'anno 2008 i suddetti vetri venivano recuperati e installati, almeno in parte, dalla ditta addetta alla manutenzione.

L'imputato dovrà, inoltre, restituire alla parte civile le spese sostenute nel presente processo, liquidate nella somma di euro milleottocento, comprensiva anche di onorari d'avvocato.

La complessità delle questioni trattate, sia sotto il profilo fattuale, sia sotto l'aspetto tecnico-giuridico, rende necessario il periodo di giorni novanta, per la stesura dei motivi della presente pronuncia e di ciò le parti vengono rese edotte.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535, 538 c.p.p.

dichiara Alessandrini Pietro colpevole del reato ascritto e riconosciute le circostanze attenuanti generiche lo condanna alla pena di euro duecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di un anno.

Pene sospese e non menzione.

Condanna l'imputato al risarcimento dei danni morali patiti dalla costituita parte civile, escluso ogni danno di natura patrimoniale, e per l'effetto, liquida detti danni morali in euro 750,00; condanna altresì l'imputato alla refusione delle spese di costituzione e assistenza della parte civile costituita che liquida in euro 1.800,00 comprensive di onorari di avvocato oltre IVA, CPA e accessori come per legge.

Motivi in novanta giorni

Frosinone udienza del 19 ottobre 2011

Il Giudice estensore

dott. Andrea Cataldi Tassoni



Il Presidente

dott. Luigi Nucella

